



Città di Eboli

Comando Polizia Municipale
Ufficio Comando

Comune di Eboli
Registro Protocollo N. 41607 del 12/10/2025
Comune di Eboli
Protocollo: 41607 del 12/10/2025
Titolario: 09 - Fascicolo:

Ordinanza n. 352 del 12 OTTOBRE 2025

Oggetto: **SOSPENSIONE Ordinanza n. 344 del 2 ottobre 2025**, avente ad oggetto: "Modifica temporanea della circolazione in via San Vito Martire, in corrispondenza del sottovia ferroviario dal 06/10/2025 al 30/11/2025".

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto che con Decreto Sindacale nr. 41160 del 8 ottobre 2025, veniva confermato Responsabile Area ad Elevata Qualificazione "Polizia Municipale";

Atteso che, al fine di consentire i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso San Vito sito al Km. 78+258 della linea ferroviaria "BATTIPAGLIA-POTENZA", nella tratta Battipaglia-Eboli, da effettuarsi ad opera della società incaricata "FERONE PIETRO & C. s.r.l.", per conto della società RFI - Rete Ferroviaria italiana - è stata istituita, con propria Ordinanza n. 344 del 02/10/2025, una modifica temporanea della circolazione stradale nelle seguenti strade: via San Vito Martire, via Cupe Inferiore, svincolo autostradale A/2 e via Epitaffio;

Preso atto della nota pervenuta in data 11/10/2025 ed assunta al protocollo generale dell'Ente con n. 41590, con la quale società committente dei lavori RFI - Rete Ferroviaria italiana, ha comunicato la posticipazione dell'inizio dei lavori al 20 ottobre 2025;

Considerato anche gli eventi ad alta affluenza di pubblico che si terranno nei giorni 14 e 18 ottobre 2025 presso la struttura "PalaSele", ubicata nell'area sportiva in via Serracapilli;

Ritenuto, quindi, necessario dover sospendere l'efficacia della propria Ordinanza n. 344 del 02/10/2025, con effetto immediato e fino al giorno di lunedì 20 ottobre 2025, al fine di ripristinare la regolarità della circolazione stradale ed allo scopo di garantire il transito a tutti i veicoli lungo via San Vito Martire, le strade adiacenti ed in special modo quelli in entrata ed uscita dallo svincolo autostradale A/2;

In applicazione dell'art. 6/4° comma del Codice della Strada che prevede, tra l'altro, la facoltà dell'ente proprietario della strada di "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

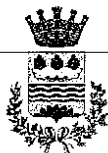
Visto l'art. 5/3° comma, l'art. 6/4°-5° comma ed in particolare l'art. 7 del Decreto Legislativo n.285/92, così come modificato dal Decreto Legislativo n.360/93 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ai sensi del quale sono stati conferiti ai Comuni i poteri della regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, da esplicarsi con apposita ordinanza;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

- A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il giorno di domenica 19 ottobre 2025, **la sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza n. 344 del 2 ottobre 2025**;
- L'immediato **ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale e dei sensi di marcia** come da precedenti ordinanze permanenti vigenti;
- Dalla data del 20 ottobre 2025, il ripristino dell'efficacia **dell'Ordinanza n. 344 del 2 ottobre 2025** avente ad oggetto: "Modifica temporanea della circolazione in via San Vito Martire, in corrispondenza del sottovia ferroviario dal 06/10/2025 al 30/11/2025";



Città di Eboli

Comando Polizia Municipale
Ufficio Comando

DISPONE

che la presente ordinanza, per la massima diffusione della stessa alla cittadinanza, venga affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, consultabile sul sito istituzionale www.comune.eboli.sa.it

che la società esecutrice dei lavori "Ferone Pietro & C. s.r.l.", provveda a mettere in sicurezza il manto stradale ed a ripristinare la segnaletica preesistente;

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

per gli adempimenti richiesti:

- ✓ Alla società "Ferone Pietro & C. s.r.l." – Pec: ferone.costruzioni@posta-pec.it
- ✓ Alla Società RFI – Rete Ferroviaria italiana - Pec: rfi-dpr-dtp.na.it@pec.rfi.it

e, per opportuna conoscenza:

- ✓ Alla società "ANAS" SA/2 - Pec: anas.a2@postacert.stradeanas.it
- ✓ Al Comando Provinciale Guardia di Finanza – Pec: sa0500000p@ec.gdf.it
- ✓ Al Comando Provinciale Carabinieri – Pec: tsa27592@pec.carabinieri.it
- ✓ Alla Stazione Carabinieri di Eboli - Pec: tsa31671@pec.carabinieri.it
- ✓ Al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli - Pec: sa1460000p@pec.gdf.it
- ✓ Alla Provincia di Salerno – Pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
- ✓ All'ANAS Campania – Pec: anas.campania@postacert.stradeanas.it
- ✓ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Pec: com.salerno@cert.vigilfuoco.it
- ✓ Alla Sezione Polizia Stradale Salerno - Pec: dipps221.0500@pecps.poliziadistato.it
- ✓ Alla Sottosezione Polizia Stradale Eboli - Pec: dipps221.051c@pecps.poliziadistato.it
- ✓ Alla Prefettura – U.T.G. di Salerno - Pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it
- ✓ Alla ASL di Salerno – Pec: protocollogenerale@aslsalerno.it
- ✓ All'U.O.C. Emergenza 118 – Urgenza territoriale - Pec: cot118@pec.aslsalerno.it
- ✓ All'U.O.S.D. Veterinaria – Pec: dp.uov6465@pec.aslsalerno.it
- ✓ All'U.O.S.M. 5 di Eboli – Pec: uosmcontursi@aslsalerno.it
- ✓ Alla Regione Campania – Mobilità – Pec: direzione.mobilita@pec.regione.campania.it
- ✓ Alle ditte Autobus di linea
- ✓ All'Ufficio Manutenzione dell'Ente
- ✓ Al Comune di Battipaglia – Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.it
- ✓ Al Comune di Campagna – Pec: protocollo@pec.comune.campagna.sa.it

AVVERTE

che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;

che la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.



Il Comandante della Polizia Municipale
Ten. Col. Daniele Avv. DE SANCTIS